



Progetto Life Natura 99 NAT/IT/006244
"Conservazione dell'orso bruno nell'Appennino centrale"



Corpo Forestale dello Stato

Prodotto identificabile F2

**Azione F2: DOCUMENTI TECNICI E PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA
NORMATIVA IN CAMPO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE IN PERICOLO DI
ESTINZIONE.**

A cura di:

Potena G. - CFS - Amm.re Foreste Demaniali - Castel di Sangro (AQ).
Sammarone L. - CFS - Uff. Amm.ne Foreste Demaniali - Castel di Sangro (AQ).
Panella M. - CFS - Ispettorato Generale - Gestione ex A.S.F.D. - Servizio VI - Roma
Pagnin E. - Ufficio Foreste Demaniali di Castel di Sangro - Castel di Sangro (AQ).
Posillico M. - Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Scienze Ambientali "G. Sarfatti" -
Sezione di Ecologia Comportamentale, Etologia e Gestione della Fauna - Siena.
Petrella A. - Ufficio Foreste Demaniali di Castel di Sangro - Castel di Sangro (AQ).

SOMMARIO

INTRODUZIONE	1
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA LEGGE ALLA RAPPRESENTANZA PARLAMENTARE	3
QUADRO NORMATIVO RELATIVO ALL'ORSO IN ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA....	4
PARTE A - PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DELLA POPOLAZIONE DI ORSO BRUNO DELL'APPENNINO CENTRALE	6
<i>ALLEGATO A</i>	9
<i>ALLEGATO B</i>	10
<i>ALLEGATO C</i>	11
<i>NOTE AGLI ARTICOLI DI LEGGE</i>	12
PARTE B – PROPOSTA DI ASSETTO DEL SETTORE VENATORIO	17
<i>INTRODUZIONE</i>	17
<i>FINALITÀ</i>	18
<i>STATUS DEL PRELIEVO VENATORIO</i>	21
<i>PROPOSTE</i>	23
<i>CONCLUSIONI</i>	29
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	31
ALLEGATO 1.....	33
<i>GESTIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELLE FORESTE DEMANIALI SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CACCIA NELLE FORESTE DEMANIALI E ZONE LIMITROFE AD ALTA IDONEITÀ PER L'ORSO</i>	33
ALLEGATO 2.....	37
<i>CORSO PER L'ABILITAZIONE AL TITOLO DI SELETTORE</i>	37

AZIONE F2: DOCUMENTI TECNICI E PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA NORMATIVA IN CAMPO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE IN PERICOLO DI ESTINZIONE.

Prodotto identificabile

INTRODUZIONE

Dal 1998, anno di presentazione del progetto LIFE, vari elementi di novità hanno condizionato e in taluni casi mutato radicalmente il quadro normativo sul quale fu a suo tempo proposta l'azione F2. Primo elemento tra tutti la nuova riforma costituzionale messa in atto con la legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 che reca "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Questa legge sposta verso le autorità regionali (che a loro volta hanno ulteriormente sub-delegato alcune funzioni a Province, Comuni, Comunità Montane, etc.) funzioni esercitate in precedenza dallo Stato. Si è quindi verificata una rilevante frammentazione delle competenze che ha reso notevolmente più complesso l'impegno di sottoporre la proposta di normativa alla rappresentanza parlamentare come previsto nell'ambito dell'azione F2. Inoltre, in questa fase per molte materie l'organismo competente è addirittura di difficile individuazione poiché la succitata norma costituzionale in molti casi ha creato ancora più difficoltà che in passato laddove, ad esempio, attribuisce genericamente allo Stato la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, oppure laddove considera materie di "legislazione concorrente" tra Stato e Regioni il governo del territorio e la valorizzazione dei beni ambientali e sposta sugli organismi locali tutte le altre materie (caccia, agricoltura, foreste, urbanistica, trasporti, etc.).

Questo significa che la produzione di una proposta di legge per la tutela dell'orso da sottoporre alla rappresentanza Parlamentare a meno di non essere assolutamente generica (di fatto niente di più che una dichiarazione d'intenti) rischia di sconfinare il contesto istituzionale andando ad urtare prerogative legislative regionali oltretutto in un momento di particolare contingenza politica su tale tema. Portare avanti un'iniziativa a livello parlamentare su questo argomento nel nuovo mutato panorama istituzionale e politico pone quindi enormi problemi di natura procedurale. Tuttavia la proposta di seguito presentata (parte A del documento) si ritiene possa costituire se non altro una fattiva base di discussione.

La seconda parte del prodotto identificabile (parte B) riguarda proposte relative al settore venatorio. Si è individuata tale materia (quello della gestione dell'attività venatoria di

competenza regionale) perché di importanza basilare per la conservazione dell'orso nell'Appennino e perché in tale settore, sebbene con tutte le difficoltà collegate all'attuale fase storica, si è tuttavia individuato uno spazio per operare.

Anche limitatamente alla materia venatoria tuttavia non dobbiamo dimenticare il fatto che ci troviamo ad operare in una realtà molto differente da quella del 1998. Oggi ad esempio con la nuova legge della Regione Abruzzo N. 10 del 28 gennaio 2004 si deve purtroppo prendere atto che è stata riaperta la caccia nelle Foreste Demaniali. Stesso discorso valga per le scelte operate sugli Ambiti Territoriali di Caccia e sulle zone contigue. A peggiorare la situazione è il fatto che la caccia al cinghiale aprirà già il 5 settembre su un arco temporale di ben 4 mesi. Quindi misure che potevano essere "realisticamente proponibili" 5 anni fa non lo sono più oggi.

Per quanto poi riguarda l'assetto generale del territorio il quadro si è addirittura ribaltato e si è passati dal dibattito su quali aree protette ampliare per meglio conservare l'orso o quali strategie di assetto territoriale adottare per conservare e migliorarne l'habitat, ad un lavoro prettamente difensivo volto ad impedire che alcune delle aree più critiche per l'orso e zone storicamente abitate dagli orsi e da altre specie prioritarie vengano declassate e destinate ad attività produttive con particolare riferimento allo sviluppo di forme di turismo di massa (vedasi ad esempio i progetti di infrastrutture per lo sci nell'Alto Sangro) o alla creazione di impianti industriali (ad esempio per la produzione di energia eolica).

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA LEGGE ALLA RAPPRESENTANZA PARLAMENTARE

Il primo passaggio dell'iter è la trasmissione della proposta di legge nazionale dal Corpo Forestale dello Stato – Gestione ex-ASFD – all'Ufficio Legislativo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Tale atto è stato eseguito con nota N. 544/M del 10 settembre 2004 (Allegato C). Si specifica che questo è l'unico passaggio procedurale del quale il beneficiario può rispondere ed assumersi la piena responsabilità della sua esecuzione.

L'Ufficio Legislativo può apportare osservazioni o variazioni alla proposta e quindi trasmetterla per i pareri di competenza agli Uffici Legislativi degli altri Ministeri competenti (nella fattispecie Ministero dell'Ambiente e del Territorio e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

Un testo concordato dovrebbe successivamente essere approvato in sede di Consiglio dei Ministri e quindi passare all'esame della Conferenza Stato-Regioni.

Completata questa fase la proposta inizierebbe il proprio iter parlamentare con l'esame delle Commissioni competenti ed infine con il voto in aula.

QUADRO NORMATIVO RELATIVO ALL'ORSO IN ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

SPAGNA

L'orso in Spagna è protetto dal 1973 e dal 1990 è classificato specie a rischio d'estinzione.

Le Regioni autonome dove sopravvivono gli orsi sono dotate di specifici piani di gestione approvati con decreti che comprendono prescrizioni per la gestione dell'habitat con particolare riferimento agli interventi selvicolturali nelle zone critiche, il monitoraggio e l'indennizzo dei danni.

La gestione venatoria nelle zone di presenza dell'orso è esercitata soprattutto in forma di "riserva" e secondo modalità ritenute compatibili con la presenza della specie.

La rete di aree protette è diffusa sull'intero areale dell'orso in Spagna ma frammentata in numerosi riserve e parchi naturali.

La competenza sul pagamento degli indennizzi è delle Regioni che hanno provveduto ad elaborare proprie procedure amministrative e di verifica.

FRANCIA

Dal 1958 l'orso non è più cacciabile in Francia sebbene alcune clausole del Codice Rurale hanno permesso l'abbattimento di un certo numero di esemplari fino alla promulgazione di un decreto ministeriale nel 1981.

Nella metà degli anni '90 furono stipulati tra lo Stato e le Comunità locali dei Pirenei dei protocolli d'intesa che dovevano definire strategie di protezione degli orsi sopravvissuti. L'operatività delle azioni era affidata a strutture locali intercomunali.

La gestione venatoria nelle aree di presenza dell'orso è stata sempre negativamente condizionata dalle pressioni dei cacciatori che di fatto rimangono i responsabili delle organizzazione delle attività.

Le aree di principale presenza degli orsi sono situate fuori di aree protette.

I citati protocolli d'intesa stabilivano alcune prescrizioni riguardanti i lavori forestali come ad esempio che la superficie dei cantieri di utilizzazione non doveva interessare più di un terzo dell'unità geografica di riferimento; tra due periodi di apertura di un cantiere doveva essere interposto un periodo di riposo pari almeno al doppio del periodo di attività, etc.

La competenza sul pagamento degli indennizzi è del Ministero dell'Ambiente.

L'orso dei Pirenei continua ad essere al centro di un contenzioso che vede profonde spaccature tra le comunità locali (in particolare allevatori e cacciatori) e associazioni di protezione ambientale. Le reintroduzioni di tre individui dalla Slovenia, operata 78 anni fa, mentre ha

contribuito positivamente ad un lieve incremento della popolazione (sebbene una delle femmine reintrodotta fu subito uccisa) ha tuttavia riaperto il dibattito. Nell'estate del 2004 tali contrasti si sono addirittura inaspriti a seguito della nascita di tre nuovi orsi e di alcuni danni lamentati.

AUSTRIA

La specie è protetta in tutte le regioni amministrative con provvedimenti legislativi di varia natura.

Una minima percentuale dell'areale dell'orso è interessata dalla presenza di aree protette

La caccia nelle aree di presenza di orso non subisce limitazioni particolari né al momento è prevista una specifica disciplina delle attività forestali.

L'indennizzo dei danni viene gestito in modo frammentario da più enti territoriali.

GRECIA

La caccia, la cattura e la pratica delle esibizioni con orsi sono proibite dal 1969.

Le aree protette (il cui funzionamento è lacunoso) investono una piccola parte dell'areale della specie.

La gestione venatoria nelle zone di presenza di orso, con particolare riferimento alla caccia al cinghiale, non ha vincoli speciali. In alcune aree la caccia viene praticata in regime di "riserva".

È stato elaborato un Piano d'azione nazionale che prevede tra l'altro anche una specifica disciplina delle attività forestali nelle aree di presenza dell'orso. Mancano informazioni sulla reale applicazione di tale provvedimento

L'indennizzo dei danni è responsabilità dell'ELGA – organismo pubblico di assicurazione agricola -.

**PARTE A - PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE
DELLA POPOLAZIONE DI ORSO BRUNO DELL'APPENNINO CENTRALE**

Articolo 1

Gli orsi bruni viventi allo stato naturale nell'Appennino centrale costituiscono un elemento naturalistico di valore nazionale e d'importanza prioritaria a livello comunitario. Le stime disponibili sulla consistenza e sulla mortalità indotta dall'uomo in questa popolazione sono, invece, estremamente preoccupanti.

Articolo 2

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio adotta entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge il piano d'azione per la conservazione dell'orso bruno nell'Appennino centrale

Articolo 3

E' istituito un Tavolo istituzionale di Coordinamento per la Conservazione dell'Orso bruno dell'Appennino centrale composto da Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Corpo Forestale dello Stato, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Lazio, Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale della Majella e Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Articolo 4

Il Comitato di cui all'articolo 3 svolge le seguenti funzioni:

- a) approva il piano di cui all'articolo 2;
- b) svolge il coordinamento tra i soggetti titolari nella realizzazione delle azioni previste dal piano;
- c) esprime pareri sulle decisioni che comportano ripercussioni sulla conservazione dell'orso nell'Appennino centrale
- d) esprime parere su eventuali dislocazioni da attuare nei confronti di orsi problematici nei confronti delle attività umane.

Articolo 5

Le Regioni Lazio, Abruzzo e Molise in virtù della propria facoltà legislativa adotteranno provvedimenti finalizzati ad :

- a) assicurare le condizioni di habitat idoneo per una popolazione vitale di orso;

- b) ridefinire i regimi di tutela e di utilizzazione (venatoria, forestale, agricola, urbanistica, turistica) nelle aree di presenza dell'orso;
- c) realizzare un programma di incentivi economici da destinare a quanti conducono attività agricole e zootecniche in aree dove la presenza dell'orso è ritenuta critica;
- d) garantire canali prioritari nel reperimento di finanziamenti pubblici (con particolare riferimento ai fondi strutturali e ai fondi per lo sviluppo rurale) per opere compatibili con l'orso nei Comuni interessati dalla presenza della specie;
- e) stimolare attività di informazione ed educazione del pubblico sui temi dell'orso;
- f) formare personale tecnico addetto al monitoraggio, alla gestione e alla divulgazione in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato e con gli Enti parco.

Articolo 6

Le Regioni Lazio, Abruzzo e Molise adottano provvedimenti finalizzati a programmare e realizzare un sistema di indennizzi specifico per i danni provocati dall'orso agli alveari, al bestiame e altre proprietà: tempi e modalità dei sopralluoghi di verifica, formulari e procedure per le richieste d'indennizzo, strumenti amministrativi per l'erogazione dei fondi. Il programma dovrà prevedere incentivi per la messa in opera di strutture di prevenzione vincolando l'erogazione degli indennizzi all'uso di misure di prevenzione. Gli indennizzi nel territorio dei Parchi Nazionali sono competenza del relativo ente di gestione.

Articolo 7

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel rispetto dell'autonomia scolastica impartirà direttive per l'introduzione dell'argomento orso nei programmi didattici delle scuole del Lazio, dell'Abruzzo e del Molise con particolare riferimento a quelle nelle aree di presenza della specie.

Articolo 8

Le Regioni Lazio, Abruzzo e Molise integrano la propria rete di siti Natura2000 in modo tale che in esse vengano incluse le aree di presenza, stabile o temporanea, di orso bruno includendo anche i corridoi di espansione utilizzabili dalla specie e le zone che per collocazione geografica e caratteristiche ecologiche rappresentano areali potenzialmente ottimali per la specie.

Articolo 9

Fino al termine della procedura di cui all'articolo 8 nei territori agro-silvo-pastorali posti al di sopra degli 800 metri di quota s.l.m. siti nei Comuni di cui all'allegato A si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. n°357 dell'8 settembre 1997 come modificato dal D.P.R. n°120 del 12 marzo 2003.

Articolo 10

Le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise sono le autorità competenti al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi nei territori di cui all'articolo 9.

Articolo 11

Gli studi per la valutazione di incidenza di piani e progetti devono essere volti ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato B, i principali effetti che detti piani o progetti possono avere nei territori di cui all'articolo 9 relativamente alle esigenze di tutela e di conservazione dell'orso bruno e del suo habitat.

Articolo 12

Chiunque, nei territori agro-silvo-pastorali dei Comuni di cui all'allegato A, realizzi interventi sottoposti a valutazione d'incidenza ai sensi della presente legge in assenza dell'approvazione definitiva da parte dell'autorità competente o in violazione delle prescrizioni pronunciate dall'autorità competente è soggetto alle medesime sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di valutazione d'impatto ambientale.

Articolo 13

Il Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dalle leggi vigenti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione della presente legge.

ALLEGATO A

COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE NAZIONALE PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DELLA POPOLAZIONE DI ORSO BRUNO DELL'APPENNINO CENTRALE

Abruzzo4

Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Balsorano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Canistro, Cansano, Capistrello, Cappadocia, Caramanico Terme, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castellafiume, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Fara San Martino, Gagliano Aterno, Gamberale, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Introdacqua, Lama dei Peligni, Lecce nei Marsi, Lettopalena, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pacentro, Palena, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoferrato, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca di Mezzo, Roccapia, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Val Roveto, Sant'Eufemia a Majella, Scanno, Scontrone, Secinaro, Taranta Peligna, Tione degli Abruzzi, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea.

Molise

Capracotta, Castel S. Vincenzo, Colli a Volturno, Filignano, Montenero V.Cocchiara, Pizzone, Rionero Sannitico, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Scapoli.

Lazio

Alatri, Arsoli, Atina, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Camerata Nuova, Campoli Appennino, Cervara di Roma, Collepardo, Filettino, Guarcino, Jenne, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Val Comino, Settefrati, Sora, Subiaco, Trevi nel Lazio, Vallerotonda, Veroli, Vico nel Lazio.

ALLEGATO B

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI IN AREE DI PRESENZA DELL'ORSO BRUNO NELL'APPENNINO CENTRALE.

Quantificazione della perdita e frammentazione dell'habitat per l'orso in relazione:

- alle tipologie delle azioni e/o opere (con particolare riferimento alla realizzazione di impianti di fruizione turistica, di strade e altre vie di collegamento; di impianti eolici per la produzione di energia elettrica) e di tutto quanto comporti alterazioni ambientali permanenti;
 - alla complementarietà con altri piani e/o progetti.

La valutazione dovrà essere svolta sia a livello spaziale che a livello temporale tenuto conto degli usi stagionali degli habitat da parte dell'orso, ivi comprese le reali misure di mitigazione e compensazione previste dai progetti esecutivi.

La valutazione dovrà essere svolta anche con particolare riferimento alla disponibilità di risorse trofiche e quindi alla capacità portante, ed alle ripercussioni di piani e/o progetti che comportino mutamenti locali nella conduzione di attività di tipo:

- zootecnico
- agricolo
- selvicolturale
- venatorio

In riferimento al disturbo alla specie anche nelle aree di svernamento, valutazione delle ripercussioni di piani e/o progetti che, anche in presenza di soluzioni di mitigazione, implicano intensificazione dei flussi turistici in relazione a fruizioni di tipo:

- sciistico
- escursionistico
- veicolare
- cicloturistico
- residenziale
- venatorio

Valutazione delle ripercussioni di piani e/o progetti sulla vocazione di una data area a svolgere una funzione di corridoio ecologico mediante acquisizione di elementi in merito all'idoneità o alla possibilità di spostamento all'interno di quell'area in relazione alle caratteristiche dell'habitat e della distribuzione reale e potenziale della specie identificando anche l'effetto di potenziali barriere.

Valutazione di possibili rischi di tipo sanitario per la popolazione orsi in relazione alla presenza di fonti d'inquinamento, discariche, immissione sul territorio di animali domestici o selvatici provenienti da altre zone, in presenza di focolai di patologie infettive, per la presenza di fonti di inquinamento, discariche, etc.

ALLEGATO C

NOTA DI TRASMISSIONE ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA POPOLAZIONE D'ORSO BRUNO (*Ursus arctos*) NELL'APPENNINO CENTRALE.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE
Gestione ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali
Ufficio I

Roma, 10 SET. 2004

AI GABINETTO del MINISTRO
Ufficio Legislativo
SEDE

SCARICATO

Prot. n. 544/M

OGGETTO: Trasmissione proposta di legge per la tutela e la conservazione della popolazione d'orso bruno dell'Appennino centrale

Il Progetto LIFE-Natura 1999 "Conservazione dell'orso bruno (*Ursus arctos*) nell'Appennino centrale" cofinanziato con Decisione del 13/07/1999 dalla Commissione Europea prevedeva che lo scrivente Ispettorato Generale formulasse una proposta di legge sulle misure di conservazione per la specie da sottoporre alla rappresentanza parlamentare.

In adempimento all'impegno con le autorità comunitarie si trasmette in esame a codesto Ufficio il testo elaborato al fine dell'avvio della procedura di presentazione della proposta di legge, che, in considerazione della materia trattata, dovrà prevedere la consultazione del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e di altri Enti competenti.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o precisazioni.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

NOTE AGLI ARTICOLI DI LEGGE

Articolo 1 – *Il presente articolo intende trasporre a livello nazionale la valenza prioritaria di questa specie anche riconosciuta dalla normativa comunitaria. Tale riconoscimento, le cui implicazioni sono essenzialmente di ordine gestionale e di governo del territorio, si integra con quello della legge 157 dell'11 febbraio 1992 che a livello sanzionatorio penale prevede per chi abbatte, cattura e detiene esemplari di orso (unitamente a stambecco, camoscio d'Abruzzo e muflone sardo) le pene più alte*

Articolo 2 – *Il Piano d'Azione per la conservazione dell'orso bruno nell'Appennino centrale è un documento essenziale per definire le strategie di conservazione della popolazione. Una prima bozza del Piano è già stata redatta dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio utilizzando ampiamente come base di lavoro il Piano di conservazione preliminare elaborato dal Corpo forestale dello Stato nell'ambito del progetto LIFE Natura 1999. Il testo è in fase d'integrazione e deve recepire le osservazioni che formuleranno i vari Enti ed Associazioni coinvolti nell'opera. In tale contesto sono già stati tenuti alcuni incontri di lavoro.*

Articolo 3 – *Il Ministero dell'Ambiente e del territorio ha già istituito un Comitato di coordinamento tecnico-scientifico per la conservazione dell'orso nell'Appennino centrale il cui coordinamento è stato affidato al Parco Nazionale della Majella. I membri di tale Comitato sono:*

- *Direttore Parco Nazionale della Majella, Coordinatore*
- *Direttore Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise*
- *Direttore Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga*
- *Direttore Parco Regionale dei Monti Simbruini*
- *Direttore Riserva Regionale Gole del Sagittario*
- *Direttore Riserva Regionale Zompo lo Schioppo*
- *Direttore Riserva Regionale Monte Genzana*
- *Direttore Riserva Statale Monte Velino*
- *Amministratore Ufficio ex-ASFD Castel di Sangro*
- *Legambiente*
- *Associazione Italiana per il WWF*
- *Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo dell'Università di Roma "La Sapienza"*

Il Tavolo di cui all'articolo 3 opera su un piano istituzionale e normativo mentre il succitato Comitato ha valenza più tecnico-scientifica.

Articolo 4 – *L'articolo definisce le funzioni del Tavolo istituzionale di Coordinamento.*

Articolo 5 – *Come specificato nell'introduzione la legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 che reca "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ha ulteriormente spostato il baricentro delle decisioni verso le autorità regionali. Il presente articolo puntualizza alcuni aspetti della gestione della popolazioni di orsi dell'Appennino centrale sui quali le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise saranno chiamate a legiferare integrando le normative regionali già vigenti.*

Articolo 6 – *Il provvedimento si rende necessario perché attualmente gli indennizzi sono ricompresi in quelli generali per i danni provocati dalla fauna e i fondi sono quasi interamente esauriti con i rimborsi per i danni dei cinghiali alle colture.*

Articolo 7 – *L'articolo attribuisce al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel rispetto dell'autonomia scolastica la competenza ad impartire direttive per l'introduzione dell'argomento orso nei programmi didattici delle scuole del Lazio, dell'Abruzzo e del Molise con particolare riferimento a quelle nelle aree di presenza della specie.*

Articolo 8 – *La vigente perimetrazione dei SIC non è confacente alle esigenze di protezione dell'orso non essendo adeguata in molti casi l'estensione del sito né in altri casi la localizzazione stessa rispetto all'area di distribuzione attuale e reale né tantomeno all'areale potenziale della specie. Tale situazione appare evidente in aree come l'Alto Sangro dove il problema è emerso in tutta la sua gravità in occasione del dibattito sulle future infrastrutture turistiche.*

Articolo 9 – *Fino al completamento del processo di cui all'articolo precedente risulta importante ed urgente garantire che non vengano compiuti sul territorio opere ed interventi tali da pregiudicare l'habitat dell'orso. A tale scopo si propone di estendere il procedimento della valutazione d'incidenza in via provvisoria anche su territori attualmente esclusi dalle aree Natura2000. Si riporta di seguito il testo dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche:*

Art. 6.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Valutazione di incidenza). - 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province

autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità' competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.».

Articolo 10 – *L'articolo attribuisce alle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise la competenza competenti al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi nei territori di presenza dell'orso.*

Articolo 11 – *In analogia con l'allegato G del regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, tale articolo dispone che gli studi volti alla valutazione di incidenza nei territori interessati dalla presenza dell'orso nell'Appennino centrale contengano specifiche e particolari informazioni.*

Articolo 12 – *L'articolo definisce il sistema sanzionatorio della legge equiparandolo a quello relativo alla normativa inerente gli interventi che necessitano valutazione d'impatto ambientale.*

Articolo 13 – *L'articolo è mutuato letteralmente dall'articolo 15 del D.P.R. n°357 dell'8 settembre 1997 come modificato dal D.P.R. n°120 del 12 marzo 2003. Esso definisce le competenze relative alle azioni di sorveglianza connesse all'applicazione della legge.*

PARTE B – PROPOSTA DI ASSETTO DEL SETTORE VENATORIO

INTRODUZIONE

Come evidenziato nel “Piano Preliminare di conservazione dell’orso bruno” (Posillico *et al.* 2002), l’impatto dell’attività venatoria sulla mortalità dell’orso può essere elevato. Boscagli (1994) infatti dal 1977 al 1986 ha stimato in 15 gli orsi uccisi per cause connesse all’esercizio venatorio, numero che negli ultimi anni è sicuramente aumentato: Gentile (2004) infatti riporta un totale di 19 orsi uccisi da arma da fuoco per gli anni dal 1991 al 2000.

Le uccisioni sono state in alcuni casi volontarie (atti di bracconaggio) come testimoniato dal rinvenimento di radiocollari appartenenti ad orsi monitorati o dal rinvenimento di altre carcasse di orso in zone non soggetta a prelievo venatorio o al di fuori del periodo consentito. Ma molte delle uccisioni sono purtroppo dovute ad errata valutazione del bersaglio verificatesi durante le battute al cinghiale per visibilità scarsa o per scarsa “professionalità” dei cacciatori. A tale proposito Fico (2003, *ex verbis*) riferisce che durante un corso di formazione per l’abilitazione al titolo di “capo squadra” nella battuta al cinghiale, solo meno del 10% dei partecipanti al corso è stato capace di distinguere correttamente il garrese del cinghiale da quello dell’orso.

Sebbene le vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie si prefiggano di garantire la tutela e la conservazione dell’orso bruno, in quanto specie minacciata d’estinzione, purtroppo si limitano al “solo” divieto, senza però definire concreti strumenti per il compiuto perseguimento di tale obiettivo.

Il legame cacciatore-territorio è sempre stato auspicato, e previsto da molte norme di settore, da tutti gli organismi di gestione faunistica e venatoria, compreso l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Tale legame serve a creare non solo un interesse primario nel cacciatore, che ha vantaggi dal mantenimento di popolazioni faunistiche ben strutturate sul territorio potendo contare su carnieri costanti nel tempo, ma vantaggi derivano anche da un punto di vista gestionale visto che spesso il cacciatore è anche agricoltore e conosce i danni che una popolazione destrutturata di cinghiale o cervo può provocare (Simonetta A. *et al.* 2000) alle colture. Inoltre uno stretto e corretto legame tra cacciatore e territorio comporta vantaggi legati al controllo diretto ed indiretto che gli stessi operano sul territorio, limitando di fatto la caccia abusiva ed illegale ed il prelievo soprannumerario.

Ma tale legame, introdotto alla fine degli anni ’80 e diffuso dalle varie normative regionali di recepimento della legge 157/92, è stato negli ultimi tempi messo in discussione con alcune recenti normative regionali che di fatto ripropongono il “nomadismo venatorio”. Tra queste anche la L.R. n. 10 del 28 gennaio 2004, *Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la*

protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente, con la quale la Regione Abruzzo, oltre ad aprire la caccia nelle zone contigue ai parchi ed anche nelle Foreste Demaniali (art. 10, comma 1) prevede che tale accesso sarà consentito a tutti i cacciatori "residenti nella Regione Abruzzo" e non specificatamente nell'ambito territoriale (art. 26, comma 2-7).

Né si ritiene, con le attuali normative, effettivamente perseguibile la proposta avanzata da alcuni Enti di aprire la caccia al cervo e al capriolo, le cui popolazioni sono negli ultimi decenni aumentate sensibilmente occupando aree sempre più vaste. Tale proposta risulta prematura visto che non esistono stime attendibili di consistenza delle popolazioni residenti né di dinamica delle stesse, né si conoscono altri importanti parametri strutturali delle popolazioni (tasso di crescita, tasso di mortalità, rapporto sessi, etc.). Per contro in base alle informazioni disponibili in molte aree è evidente che queste specie non hanno raggiunto la densità biologica massima: come risulta evidente in una delle aree di studio del progetto LIFE, la Foresta Demaniale Regionale "Chiarano-Sparvera", dove il conteggio effettuato con la tecnica del *pellet group*, ha dato densità molto basse e stagionali (cfr. Piani di gestione delle Foreste Demaniali, azione A2). Nelle aree del progetto Life, e nelle zone limitrofe, cervo e capriolo hanno trovato situazione idonee all'accrescimento numerico sia grazie al limitato disturbo antropico, sia per l'assenza di prelievo venatorio, sia per l'indirizzo di gestione selvicolturale intrapreso: ulteriori studi sulla consistenza e sulla dinamica di popolazione sono previsti nei piani di gestione delle aree Demaniali e potranno in futuro fornire importanti informazioni per organizzare un eventuale prelievo selettivo finalizzato alla gestione delle popolazioni faunistiche residenti.

FINALITÀ

Nella Regione Abruzzo un'ulteriore sottrazione di alcune aree all'esercizio venatorio causerebbe sicuramente un inasprirsi dei conflitti tra conservazione ambientale e mondo venatorio, con effetti negativi sulla conservazione in *toto*, senza alcun beneficio per l'orso.

È invece indispensabile definire una programmazione dell'esercizio dell'attività venatoria nelle aree frequentate dall'orso, o limitrofe ad esse, che sia compatibile non solo con la conservazione dell'orso ma anche con le attività umane e risponda ai criteri di corretta gestione faunistica auspicati dalla normativa vigente.

Una definizione corretta dei metodi di prelievo venatorio attualmente in vigore, ed una valutazione del grado di impatto sulla fauna selvatica non soggetta a prelievo (grandi carnivori, cervo e capriolo), è fondamentale per gestire attivamente una popolazione compatibilmente con la conservazione dell'orso. Attualmente queste informazioni sono fornite per lo più dalla Bibliografia, ma studi specifici in merito non sono stati mai realizzati. Così come non risulta,

almeno per la Provincia dell'Aquila, un piano faunistico-venatorio recente, derivato da ricerche di campo svolte secondo metodi scientifici attendibili, da cui derivare dei piani di prelievo accurati per ogni ambito territoriale e per ogni specie. A questo scopo si ritiene opportuno esporre i cinque passaggi fondamentali, necessari per arrivare ad una corretta pianificazione.

1. valutazione della vocazione faunistica di un territorio: indagine conoscitiva dell'ambiente e analisi delle "risposte" che il territorio può dare alle esigenze trofiche, ambientali, climatiche della specie in esame;
2. analisi delle popolazioni presenti sul territorio e valutazione della loro consistenza numerica (conteggi e censimenti) nonché della loro struttura e dinamica di popolazione;
3. formulazione dei Piani di prelievo che devono portare verso una struttura equilibrata della popolazione: non verrà solamente quantificato il numero di animali che possono essere cacciati, ma sarà specificato quanti maschi adulti, quanti maschi giovani, quante femmine adulte, quante subadulte, quanti piccoli;
4. valutazione biometrica, sanitaria, nonché valutazione dell'età e del sesso sui capi abbattuti;
5. interventi di miglioramento ambientale: questa quinta fase è auspicabile quando si vuole modificare parzialmente la vocazionalità di un territorio favorendo lo sviluppo e la distribuzione di una specie.

Ne deriva quindi che prima di avviare un prelievo venatorio in ambiti territoriali comprendenti aree altamente idonee per l'orso (Meriggi *et al*, 2001), adiacenti ai principali parchi nazionali (Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e Parco Nazionale della Majella), pur se limitato al solo cinghiale, è necessario disporre di piani che forniscano indicazioni sulle dimensioni della popolazione e sulla distribuzione spaziale della stessa. Ovviamente nei piani andrebbero prese in esame anche tecniche di caccia alternativa alla comune "battuta" al cinghiale, rilevatasi spesso eccessivamente impattante per l'orso.

Inoltre, mediante studi specifici dovrà essere valutata la capacità portante del territorio, intesa come numero di animali di una data specie che un territorio può sopportare per tutta la durata della loro vita, senza DANNI ECLATANTI al patrimonio agricolo e forestale.

Altro aspetto che deve essere definito dai piani faunistico-venatori, è quello relativo alla creazione di idonee aree di ripopolamento e cattura, previste dalla legge 157/1992 e recepite dalle normative regionali. A tale proposito, anche in considerazione di quanto specificato nell'art.

26 comma 4 della Legge regionale n.10/2004, sarebbe opportuno destinare a tale scopo le Foreste Demaniali e le zone adiacenti alle aree protette, con molteplici vantaggi:

- tutelare aree altamente idonee all'orso;
- realizzare studi sulla struttura e sulla dinamica di popolazione di cervo e capriolo;
- garantire maggiore efficacia alle operazioni di ripopolamento per la contiguità con le aree protette; per la maggiore valenza ambientale delle aree, per la presenza di popolazioni autoctone;
- favorire la distribuzione delle specie cacciabili su un territorio più ampio.

La Legge Regionale 10/2004, art.18 comma 11, riserva agli Ambiti Territoriali di Caccia il compito di definire ed istituire Aree cinofile temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani, con divieto di sparo, mentre le aree permanenti vengono definite direttamente dall'Amministrazione Provinciale. A tal proposito si ritiene necessario sottolineare come l'individuazione delle aree e l'istituzione delle aree cinofile sia subordinata ad una corretta valutazione delle caratteristiche faunistiche dell'area e dell'idoneità di questa per specie di particolare interesse (Lupo, Orso; Dir. Habitat 92/43/CEE).

Nell'ambito di queste considerazioni, si suggerisce di istituire in quelle aree aperte alla attività venatoria particolarmente idonee per l'orso (Meriggi, 2001), aree permanenti per l'addestramento dei cani, con assoluto divieto di sparo, in modo da tutelare le stesse e nel contempo favorire una crescita "culturale" di operatori e cani nei confronti dell'orso. Tale situazione si riscontro ad esempio in Comune di Scanno, Vallone delle Masserie, dove sarebbe utile l'istituzione di un'area per l'addestramento dei cani limieri, cioè dei cani destinati alla caccia al cinghiale mediante la tecnica della "Girata". In questa zona è infatti presente l'orso per cui sarà possibile abituare il cane a distinguere l'odore dell'orso da quello del cinghiale, con indubbi vantaggi sia per la specie che per il cacciatore che ridurrà i tempi relativi alla ricerca della traccia. Si sottolinea che sia nelle aree permanenti che in quelle temporanee l'eventuale rilascio di selvaggina cacciabile liberata allo scopo di addestrare i cani, come consentito dalla Legge Nazionale 157/92, dovrà avvenire solo ed esclusivamente con l'utilizzo di specie autoctone.

Per quanto riguarda il periodo di attività delle aree di addestramento cani, la legge regionale 10/04 art.18 comma 11, indica come periodo utile dalla chiusura della caccia fino al 30 giugno. Ferma restando la norma generale, ed alcuni utili accorgimenti già in atto in alcuni ATC (es. Sulmona), andrebbero valutati periodi alternativi in relazione a due esigenze specifiche delle aree con habitat particolarmente idonei per l'orso. A tal proposito si ritiene indispensabile che le suddette aree siano chiuse tra maggio e fine giugno, in modo da limitare il disturbo nel periodo

degli amori dell'orso contemporaneo a quello in cui le femmine escono dalla tana con i cuccioli dell'anno. Parimenti tale periodo coincide anche con quello delle nascite del capriolo e del cervo, e quindi la chiusura sarebbe particolarmente utile. Come misura compensativa si propone la riapertura delle aree all'addestramento dei cani, dal 15 luglio ad un giorno prima dell'apertura della caccia.

STATUS DEL PRELIEVO VENATORIO

Cinghiale

La caccia al cinghiale nelle aree frequentate dall'orso è praticata nel periodo compreso tra settembre e dicembre/gennaio. Nel tardo autunno le esigenze ecologiche del cinghiale spingono i branchi prevalentemente nella fascia del querceto. Sebbene l'orso prediliga generalmente le faggete (Posillico e Lovari 1996), quando la faggiola non è disponibile o è scarsa (per lo più in 4 autunni su 6) anche i querceti, le aree agrarie e i fondovalle diventano importantissimi per la sua alimentazione (Zunino e Herrero 1972; Fabbri 1987; Russo 1996; Varriale *et al.* 1996). Qui, l'orso si nutre di ghiande, pere e mele, etc. Ma in queste aree l'antropizzazione e la pressione venatoria sono maggiori. Le conseguenze del disturbo legato ad una maggiore presenza umana ed all'esercizio dell'attività venatoria possono essere pesanti per l'orso, non solo per "rischio diretto" di uccisione, ma anche perché gli animali possono essere spinti a scegliere aree sub-ottimali per l'alimentazione, benché più tranquille, e possono compiere lunghi spostamenti esponendosi a rischio di incidenti stradali, o comunque ai rischi connessi alla frequentazione di aree meno familiari. Nel complesso questi fattori possono contribuire ad aumentare le perdite ed a far diminuire la *fitness* individuale (cioè la capacità di assicurarsi il successo riproduttivo), specialmente considerando che l'autunno è una stagione importante per l'alimentazione dell'orso (periodo di iperfagia) poiché dalla quantità di grasso accumulato dipende la capacità di svernare e soprattutto l'esito della gravidanza.

Nell'area del progetto LIFE, attualmente la caccia al cinghiale è esercitata mediante la tecnica della braccata: i cacciatori sono organizzati in squadre da un minimo di 5-7 fino a 10-15 persone e diversi cani. Questo sistema prevede che gli animali vengano spinti dai cani condotti da battitori verso le poste situate per lo più in punti di passaggio obbligato (fossati, torrenti, etc.). La tecnica indicata, seppure efficace (soprattutto nelle zone di bosco), presenta però molti aspetti negativi. Innanzitutto il numero di animali feriti e non recuperati è alto e, in secondo luogo, non offre le condizioni di tiro tali da garantire il rispetto di un piano di prelievo **qualitativo** creando all'interno dei branchi di cinghiale una "destrutturazione". In pratica i cani da battuta non sono selettivi, né possono esserlo i cacciatori alla fine della braccata quando hanno il cinghiale a tiro dopo alcune ore di attesa. Il prelievo diventa quindi casuale, senza fare alcuna selezione

all'interno del branco e della popolazione con le conseguenze facilmente immaginabili. Ciò in relazione anche alla citata carenza strutturale dei piani di prelievo che indicano solo il numero degli animali da abbattere, senza specificare quali (sesso, età, etc.). Dai tesserini venatori risulta che il prelievo è soprattutto a carico degli individui adulti i quali svolgono una importante funzione sociale negli ungulati gregari e specificatamente nel cinghiale (Perco F., 1987; Nobile F. 1987; Bouldoire J.L., 1989;): essi sono infatti individui "esperti" del territorio e socialmente dominanti. In virtù di queste caratteristiche, gli individui adulti esercitano un "controllo" sul branco. I giovani, inesperti e non ancora capaci di sfruttare appieno le risorse "naturali" disponibili, cercano forme di alimentazione alternative, nell'ambito del cosiddetto "nomadismo alimentare", orientandosi su risorse trofiche più facilmente reperibili, quali le colture, causando danni rilevanti (L. Pedrotti *et.al* 2003). Anche per questo motivo è necessario introdurre forme di prelievo venatorio selettive, che permettano, entro certi limiti, una scelta dei capi da abbattere, nel rispetto del naturale rapporto tra classi di età e sesso presente nelle popolazioni naturali e strutturate.

Altro aspetto negativo della braccata è legato al disturbo arrecato alle specie non oggetto di caccia, come risulta dai dati relativo al capriolo in Toscana e come sembra molto verosimile per l'orso in Abruzzo.

Cervo e capriolo

Tali specie non sono soggette a prelievo venatorio, anche se la vigente normativa prevede una possibile gestione attiva per finalità di controllo di popolazione.

PROPOSTE

Il problema orso-caccia è da affrontare con le dovute misure e in tempi brevi, visto il precario stato di sussistenza delle popolazioni di orso: è necessario sia concordare delle misure di caccia che abbiano un minor impatto sulla fauna rispetto alla braccata, sia offrire ai cacciatori valide alternative con il supporto tecnico scientifico delle attività preposte e competenti.

La conservazione dell'orso bruno non può prescindere dalla realizzazione di un Piano di gestione faunistico-venatoria nelle aree frequentate dal plantigrado, soprattutto in virtù della nuova legge regionale sulla caccia. A tal fine si allega uno schema di regolamento (allegato 1), che potrebbe essere utilizzato per l'attività venatoria nella Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e nelle aree frequentate dall'orso. Tale regolamento inquadra per sommi capi le attività di gestione faunistica, successivamente approfondite con dei disciplinari particolareggiati e specifici.

Per attività di gestione faunistica si intendono i censimenti, i monitoraggi, il prelievo venatorio a carico del cinghiale ed eventualmente prelievi selettivi di capriolo e cervo, i foraggiamenti invernali, le colture dissuasive, il recupero degli animali feriti, ed in genere ogni attività utile al raggiungimento del fine ultimo: una gestione razionale del patrimonio faunistico realmente compatibile con la conservazione a lungo termine dell'orso.

1. Individuazione dei metodi di caccia compatibili con la conservazione dell'orso

Un prelievo venatorio che non tiene conto della struttura di una popolazione, e che non si prefigge di pilotare, o meglio gestire, la popolazione cacciata considerando la capacità portante del territorio e le esigenze sia faunistiche che antropiche, può facilmente portare alla rarefazione eccessiva delle specie cacciabili o alla destrutturazione delle popolazioni presenti, con probabile sovraffollamento degli animali all'interno delle aree protette e maggiori danni sulle attività agricole. Gli abbattimenti casuali, spesso mirati al trofeo, possono portare a gravi squilibri del patrimonio faunistico: gli animali più cacciati sono quelli che presentano un trofeo qualitativamente migliore, più "bello", mentre femmine e piccoli vengono spesso risparmiati causando gravi scompensi all'interno della popolazione cacciata. Negli interessi della collettività, si impone quindi un nuovo tipo di attività venatoria: la caccia di selezione.

Caccia di selezione

La caccia di selezione deriva dalla necessità di colmare la carenza di predatori con il cacciatore, basandosi sul principio di “guidare” la popolazione soggetta a prelievo venatorio verso un equilibrio strutturale, con un rapporto sessi paritario (un maschio per ogni femmina). Paradossalmente in questo modo i cacciatori si troveranno ad essere conservazionisti al pari dei protezionisti (Lovari *et al.* 2003).

Per elaborare un piano di prelievo venatorio rispondente alle necessità gestionali contingenti, è necessario però partire da basi concrete. Una gestione efficace e concreta, infatti, si può realizzare solo attraverso una serie di fasi elementari ma imprescindibili. In primo luogo è necessario stimare la consistenza e la struttura della popolazione presente nel territorio in esame: monitorare la popolazione e quindi acquisire mediante conteggi una stima del numero di capi presenti e una valutazione della struttura della popolazione e della dinamica di popolazione. Per il cinghiale, essendo una specie facilmente adattabile, può essere superfluo valutare l'idoneità dell'habitat, ma è **essenziale** valutare la capacità portante del territorio e la densità agro-forestale sostenibile (studiata in particolare per le zone contigue alle aree protette), valutando l'effetto sinergico delle compresenza di altre specie.

Il prelievo selettivo, è l'unico strumento in grado di consentire qualche forma di prelievo che miri a regolare e gestire la popolazione (secondo diverse priorità locali, come ad esempio la sostenibilità agro-forestale).

In questa sede segnaleremo le forme di prelievo venatorio che si ritengono meno impattanti sull'orso.

Gestione e prelievo del cinghiale

In alcune regioni (in particolare l'Emilia Romagna) sono stati introdotti dei metodi di caccia al cinghiale che generano un disturbo sul territorio molto minore della braccata e che danno risultati soddisfacenti o addirittura migliori in termini di rapporto tra sforzo di caccia e numero di animali abbattuti. Nell'ipotesi di una gestione attiva del cinghiale all'interno delle Foreste Demaniali, come contemplato dalla vigente L.R. 10/04, si devono prevedere le seguenti modalità:

- LA CACCIA ALL'ASPETTO. Il cinghiale viene cacciato mediante caccia di selezione con carabina da altane o poste situate in aree di pastura o di transito degli animali oppure alimentate artificialmente. È opportuno ribadire che la caccia al cinghiale non può prescindere da una profonda conoscenza della specie e delle sue differenze morfologiche e comportamentali rispetto all'orso.

- LA CACCIA ALLA CERCA. Occorre una perfetta conoscenza del territorio (fondamentale quindi il legame cacciatore-territorio), dei passaggi abituali degli animali, e delle località dove gli animali si recano per alimentarsi. Anche in questo caso il disturbo antropico sulle specie non oggetto di caccia è quasi nullo anche perché è effettuata a livello individuale (una persona più un cacciatore) senza cani. Un limite di questo tipo di caccia è che di fatto non riesce a realizzare un controllo numerico della popolazione (non necessario però per le aree del progetto) in quanto molto limitata sia nella copertura del territorio sia nel carniere. Inoltre, le zone frequentate, dopo poche volte non sono più utilizzabili per allontanamento degli animali (Merli *ex verbis*) disturbati: è necessario individuare altre aree e quindi richiede dispendio di tempo. Di conseguenza, il rapporto tra sforzo di caccia e risultato ottenuto non è sempre ottimale. (L Pedrotti 2001).

- LA GIRATA. È effettuata dal conduttore di un unico cane il quale ha la funzione di limiere, cioè un cane addestrato a seguire selettivamente la traccia. Una volta individuato il covo della selvaggina si dispongono le poste (intorno alle zone di passaggio o di fuga) e quindi avviene lo “scovo”, cioè la selvaggina viene forzata a uscire dal rifugio (mediante il cane). La girata, che comprende un cane e 6-7 cacciatori, copre una superficie minore rispetto alla braccata, ma effettuandosi in minor tempo può essere ripetuta più volte nella stessa giornata. La girata rappresenta un sistema caratterizzato da un positivo rapporto tra sforzo praticato e risultati ottenuti, a fronte di un disturbo limitato rispetto a quello delle braccate. (Pedrotti *et al.* 2001).

Gestione e prelievo del cervo

Attualmente non è possibile ipotizzare in Abruzzo il prelievo venatorio a carico del cervo, poiché i dati disponibili non sono sufficienti a definire il parametro di base per la stesura del piano di prelievo: l'Incremento Utile Annuo della popolazione (indicato con **I.U.A.**). Questo parametro è dato dalla consistenza iniziale della popolazione, sommata al numero dei nuovi nati e a quello degli individui immigrati nella popolazione, meno il numero degli individui morti ed emigrati. Poiché l'entità del prelievo venatorio incide sull'andamento di una popolazione, bisogna prefiggersi degli obiettivi gestionali precisi prima di attuare una qualsiasi forma di prelievo: in genere un prelievo venatorio superiore all'I.U.A. della popolazione cacciata, condurrà al declino di questa, uno inferiore all'I.U.A. porterà all'aumento, mentre uno pari all'I.U.A lascerà la popolazione stazionaria.

Il cervo è un animale reintrodotta da poco tempo sul nostro territorio (circa 30 anni), la consistenza numerica è tuttora incerta, e la mortalità invernale dei piccoli è alta. Pedrotti (et al. 2001) riporta per le popolazioni italiane un valore medio di I.U.A dell'8%. Per poter considerare “stabile “ una popolazione di cervo in montagna è necessario avere almeno un I.U.A del 27% (Tarello, 1991). Una popolazione non ben consolidata, con un valore dell' I.U.A molto basso, se

viene sottoposta a prelievo venatorio potrà facilmente estinguersi. Inoltre, bisogna tener presente che nelle aree in esame, il cervo così come il capriolo e il cinghiale, ha un ruolo di rilievo nell'alimentazione dei grandi carnivori (orso e lupo) come alternativa al bestiame domestico ed ha quindi un'importanza fondamentale nell'ecosistema (Meriggi *et al.* 1991, Patalano *et al.* 1993).

Un eventuale prelievo sul cervo, da ipotizzare solo per esercitare un controllo nelle zone in cui questa specie esercita un eclatante impatto sulle attività agricole ed in presenza di limitazioni e/o particolari norme della caccia al cinghiale, dovrà avere come necessarie e imprescindibili premesse:

- Stima del numero di capi presenti (tramite conteggi);
- Valutazione della struttura della popolazione e della dinamica della popolazione con definizione dell'Incremento Utile Annuo;
- Valutazione dell'idoneità dell'habitat, vocazionalità del territorio e capacità portante;
- Definizione dell'importanza e del ruolo ecologico di cervo e capriolo (rapporti preda-predatore, funzione di preda alternativa al bestiame);
- Valutazione di miglioramenti ambientali forestali in relazione ai fattori limitanti
- Realizzazione di un piano di prelievo sostenibile comprensivo di regolamentazione (abilitazioni al prelievo selettivo etc.).

L'attività venatoria sul cervo dovrà essere intesa come attività di Gestione, per cui da realizzarsi esclusivamente mediante la caccia di selezione: cioè sulla base di un prelievo programmato per sesso e classi di età. Deve inoltre essere attuata esclusivamente in forma individuale, da selecontrollori qualificati con apposito tesserino (come da regolamento allegato), con i sistemi dell'aspetto e dell'appostamento fisso (eventualmente anche con altane), senza l'uso dei cani.

Motivi di carattere biologico implicano una gestione del cervo su Unità di Gestione di ampie dimensioni (10.000-20.000 ettari) e un approccio gestionale unitario: è necessario quindi definire un organismo di raccordo e coordinamento tra i vari Ambiti Territoriali e soggetti coinvolti, che definisca gli obiettivi da raggiungere in termini di densità, mirando ad adeguare l'entità delle popolazioni alle caratteristiche dell'ambiente compatibilmente con la densità agro-forestale, con gli evidenti vantaggi per la conservazione dell'orso bruno.

Gestione e prelievo del capriolo

Attualmente non è ipotizzabile un prelievo venatorio sul capriolo, specie altamente selettiva e sensibile alle situazioni ambientali. L'incapacità di questa specie di rispondere positivamente alle modificazioni dell'ambiente, i cambiamenti climatici, le carenze alimentari incidono pesantemente sulla dinamica di popolazione, decretando valori di I.U.A spesso molto

bassi o nulli (valore min. consigliato per ipotizzare un prelievo su una popolazione ben strutturata è I.U.A.=23%, Tarello, 1991). Determinante sulla stabilità di una popolazione di capriolo è spesso la presenza di consistenti popolazioni di cinghiale, specie competitiva di nicchia. Un prelievo venatorio non costruito su precise informazioni riguardanti la consistenza numerica e la dinamica della popolazione, che certifichino una popolazione consolidata e ben strutturata, può facilmente portare alla rarefazione eccessiva della specie con rapida estinzione nell'area in esame.

2. Chi può effettuare la caccia di selezione

Alle operazioni di prelievo selettivo potranno accedere gli utenti locali che presenteranno le caratteristiche riportate come nel regolamento allegato in calce.

3. Corsi per cacciatori al cinghiale

Il passaggio a nuove modalità di prelievo venatorio, in particolare per quanto riguarda il cinghiale, comporta problemi di accettazione da parte del mondo venatorio: è importante quindi sensibilizzare i cacciatori al problema. La massiccia presenza di cinghiali in zone a coltivazione intensiva, provoca un sensibile aumento dei danni alle colture. Pedrotti (2001) riferisce, infatti, che sino all'80% dei fondi delle Amministrazioni Provinciali destinati al rimborso dei danni da fauna selvatica sulle attività economiche umane, è utilizzato per i danni da cinghiale. Soprattutto in queste aree è quindi necessario limitare drasticamente la presenza del suide, per cui un controllo della crescita della popolazione diventa essenziale. Indirizzare maggiormente il prelievo sulle giovani femmine, già capaci di riprodursi all'età di 1-2 anni, anziché sulle adulte (come attualmente avviene, valutando il resoconto dei carnieri) la cui presenza spesso ostacola la riproduzione delle più giovani, può modificare la popolazione presente, cosicché da ridurre il numero degli animali negli anni. Lo stesso vale per i maschi, in quanto i verri adulti limitano l'accoppiarsi dei giovani. E' evidente quindi la necessità di un prelievo venatorio di tipo selettivo, fondamentale sia per ridurre i danni causati alle attività agricole, sia per controllare l'aumento di popolazione, sia per una gestione faunistica improntata ai criteri di legge.

A tal fine si propone di organizzare presso ogni Ambito Territoriale di Caccia dei corsi che abbiano la finalità di fornire i concetti base di "gestione faunistica venatoria". Questi corsi dovranno comprendere:

- lezioni specifiche semplificate di eco-etologia del cinghiale;

- proiezione di immagini di animali eventualmente anche a sagoma per valutare la reale capacità di distinguere in condizioni non ottimali, l'orso dal cinghiale (Fico, ex verbis, riferisce come spesso gli orsi uccisi siano stati scambiati per cinghiali);
- informazioni sulla dinamica di popolazione del cinghiale;
- informazioni su come valutare la capacità portante di un territorio;

CONCLUSIONI

La nuova normativa regionale individua nelle Foreste Demaniali regionali, qualora presentino particolari condizioni, aree destinate ai fini venatori. Alcune di tali aree sono incluse nelle aree a maggior idoneità ambientale per l'orso (Meriggi *et al.* 2001): i dati sulle uccisioni illegali di orso (volontarie o perché confuso con il cinghiale) sono allarmanti e richiedono una presa di coscienza del problema soprattutto a livello istituzionale e delle associazioni di categoria.

A questo proposito nell'ambito delle azioni del progetto LIFE Natura '99, e del protocollo d'intesa stipulato con l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio, e Molise, è stato predisposto uno schema di regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nella fascia di protezione esterna al parco, che lo stesso Ente vorrebbe stipulare con gli Ambiti Territoriali ivi ricadenti. Sarebbe ovviamente auspicabile che le stesse modalità venissero adottate in tutte le aree ad alta idoneità per l'orso, in modo da non vanificare le attività per la conservazione dell'orso bruno marsicano.

Per una corretta gestione della fauna, è indispensabile instaurare un rapporto diretto tra cacciatore e territorio, in quanto i cacciatori sono direttamente interessati a mantenere integri gli equilibri naturali delle specie, inoltre la loro conoscenza della vita e delle abitudini degli animali è una garanzia per la gestione corretta di questi. Il legame tra il cacciatore e il territorio di caccia è indispensabile sia per attuare una caccia meno "invasiva" (ad es. la girata, nel caso del cinghiale) sia per creare selecontrollori sempre più precisi e corretti, elementi utili negli interventi gestionali delle aree protette. A tale scopo si consiglia di individuare all'interno delle zone soggette a prelievo venatorio di interesse per l'orso, delle unità minime denominate **Distretti di gestione** (Ds) con dimensione proporzionata alla specie oggetto di prelievo.

I Distretti di Gestione avranno lo scopo di attuare il regolamento proposto e sperimentare i metodi innovativi di caccia non invasiva. Eventualmente, previo consulto di esperti come indicato nelle Norme Particolari – Regolamento, qualora l'Incremento Utile Annuo sia tale da presupporre una popolazione stabile, o in accrescimento, i Distretti sperimenteranno anche forme di prelievo selettivo sul cervo mirato al mantenimento della popolazione, evitandone la destrutturazione (si veda L.N.157/92 art.11 comma a).

Ribadendo le necessità di ristabilire un forte legame cacciatore – territorio, le modalità di gestione dei singoli distretti dovranno essere concordate con gli organi e gli enti competenti, in modo che l'attività venatoria sia sempre e comunque raccordata e coerente con le esigenze concrete di conservazione dell'orso bruno marsicano. Non va infine trascurato il fatto che l'avvio di forme di gestione faunistico – venatoria attiva, rappresenta una ulteriore opportunità

occupazionale: anche per questo aspetto altre regioni possono essere d'esempio per l'avvio di iniziative sperimentali. Una corretta gestione faunistico venatoria non può ovviamente prescindere dalla presenza nel comitato di gestione, di un esperto naturalista (laureato in scienze naturali, o biologiche, o agrarie, o forestali o veterinarie, con comprovata esperienza) e dalla fattiva collaborazione di cacciatori, appositamente abilitati, che vanno necessariamente coinvolti nelle scelte gestionali.

BIBLIOGRAFIA

- Boscagli G., 1994: Il lupo e l'orso in Italia: problemi di conservazione in rapporto all'attività venatoria. Convegno Pro-Natura, Regione Emilia Romagna. Bologna, 26 novembre 1987.
- Bouldeire J. L., Vassant J., 1989: Le sanglier. Hatier Faune Sauvage (eds), 228 pp.
- Fabrizi M., 1987: Le attitudini alimentari dell'orso bruno nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Tesi di Laurea. Università di Parma, Anno accademico 1987-1988: 186 pp.
- Gentile L., 2004: Emergenza bracconaggio nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Convegno "Progetto Life 99: Presentazione dei risultati." Scanno, 30 Gennaio 2004.
- Meriggi A., Rosa P., Brangi A., Matteucci C., 1991: Habitat use and diet of the wolf in northern Italy. Acta Theriologica, 36: 141-151 pp.
- Meriggi A., Sacchi O., Ziliani U., Posillico M., 2001: Definizione dell'areale del cervo sardo, muflone e orso bruno. In Sforzi A. Lovari S. (ed.s) Progetto di monitoraggio dello stato di conservazione di alcuni mammiferi particolarmente a rischio della fauna italiana. Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura.
- Monaco A., Pranzetti B., Pedrotti L., Toso S., 2003: Linee guida per la gestione del Cinghiale. Min. Politiche Agricole e Forestali- Istituto Nazionale Per la Fauna Selvatica, 116 pp.
- Posillico M., Petrella A., Sammarone L., Potena G. 2002: "Piano preliminare di conservazione dell'orso bruno (*Ursus arctos* L-1758)" Prodotto identificabile del progetto LIFENAT99/IT7006244. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali- Commissione Europea. 48 pp.
- Nobile F., 1987: Il cinghiale. Ed. Olimpia, Firenze 230 pp.
- Patalano M., S. Lovari, 1993: Food habits and trophic niche overlap of the wolf *Canis lupus* (L.1758) and the red fox *Vulpes vulpes* (L.1758) in a Mediterranean mountain area. Rev. Ecol. ,48: 279-294 pp.
- Pedrotti L., E. Duprè, D. Preatoni, S.Toso 2001.: "Banca dati ungulati: status, distribuzione , consistenza, gestione, prelievo venatorio e potenzialità delle popolazioni di ungulati presenti in Italia " BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA" vol.109
- Perco F., 1987: Ungulati. Lorenzini Editore, Udine.
- Posillico M., Lovari S., 1996: Selezione e uso dell'habitat nell'orso bruno in Itali Centrale. Il Convegno Associazione Teriologica Italiana, III Convegno Nazionale sui Carnivori. Perugia, ottobre 1996
- Russo L., 1996: Dieta dell'orso bruno marsicano. Il Convegno Associazione Italiana di Teriologia, III Simposio Italiano sui carnivori. Perugia, ottobre 1996.

- Simonetta A., Dessì-Fulgheri F., 2000: Principi e tecniche di gestione faunistica venatoria. Greentime. Stampe grafiche Zanini. Bologna. 427 pp.
- Tarello W., 1991: Il cervo e il capriolo. Ed. Musumeci, Aosta.
- Toso S., Pedrotti L., 2001: Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette. Quad. Cons. Natura, 1, Min. Politiche Agricole e Forestali- Istituto Nazionale Per la Fauna Selvatica, 61 pp.
- Variante M., Posillico M., Burrini L., Lovari S., 1996: Alimentazione dell'orso bruno in un'area dell'Italia centrale. Il Convegno Associazione Italiana di Teriologia, III Simposio Italiano sui carnivori. Perugia, ottobre 1996.
- Zunino F., Herrero S., 1972: The status of brown bear in Abruzzo National Park, Italy. *Biology Conservation* 4: 263-272 pp

ALLEGATO 1

GESTIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELLE FORESTE DEMANIALI SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CACCIA NELLE FORESTE DEMANIALI E ZONE LIMITROFE AD ALTA IDONEITÀ PER L'ORSO

✓VISTE le indicazioni gestionali indicate nel “Piano preliminare di conservazione dell'orso bruno”;

✓VISTA la proposta di GESTIONE DELL'ATTIVITA'VENATORIA NELLA ZONA DI PROTEZIONE ESTERNA AL PNALM, promulgata dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio, e Molise alla cui stesura questo Ufficio ha collaborato attivamente;

✓VISTI i protocolli d'intesa tra il suddetto Parco e il Corpo Forestale dello Stato riguardanti gli interventi per la conservazione dell'orso bruno

SI DISPONE

uno schema di regolamento che inquadra per sommi capi le attività di gestione faunistica, che successivamente, verranno approfondite con dei disciplinari particolareggiati e specifici.

Per attività di gestione faunistica si intendono i censimenti, i monitoraggi, il prelievo venatorio a carico del cinghiale ed eventualmente prelievi selettivi di capriolo e cervo, i foraggiamenti invernali, le colture dissuasive, il recupero degli animali feriti, ed in genere ogni attività utile al raggiungimento del fine ultimo: una gestione razionale del patrimonio faunistico realmente compatibile con la conservazione a lungo termine dell'orso

Prelievo selettivo

Alle operazioni di prelievo selettivo accederanno gli utenti locali che presenteranno le seguenti caratteristiche:

- assenza di denunce per atti di bracconaggio e atti contro il demanio pubblico
- frequenza di un corso specifico per selecontrollori realizzato secondo le normative dell'INFS ed articolato come da allegato 2, e solo dopo aver superato con esito positivo l'esame teorico-pratico finale
- accumulo di un punteggio di merito che corrisponda ad almeno 4 giornate lavorative nella stagione in atto, maturate nell'esercizio di censimenti, foraggiamenti, preparazione di altane e lavoro per il riatto di depositi di foraggio e/o centri di controllo della selvaggina abbattuta, o di altre attività inerenti la gestione diretta sul territorio.

Ogni intervento selettivo va compiuto sempre da due selecontrollori che escono assieme e rimangono assieme durante tutta l'azione del prelievo stesso. Uno avrà il compito di accompagnare-osservare ed uno quello di prelevare (quindi usciranno con solo una carabina).

La funzione di accompagnatore può esser espletata anche da un Agente del Corpo Forestale dello Stato, da un Guardiaparco o da un Agente della Polizia Provinciale, sempre munito di apposito tesserino da selecontrollore.

Qualora sia necessario, possono essere ammessi anche selecontrollori provenienti da altra zona, in questo caso esso dovrà tassativamente esser accompagnato da un selecontrollore abilitato residente o eventualmente da un Agente come sopra specificato.

Nel caso un selecontrollore abbia conseguito apposito tesserino in altra zona, abilitato nei modi già precisati esclusivamente per un certo ungulato, può operare sia come accompagnatore che selecontrollore esclusivamente per l'ungulato per cui possiede l'abilitazione

Prelievi

CINGHIALE

Un eventuale prelievo al cinghiale nelle Foreste Demaniali e nelle aree ad alta idoneità per l'orso, programmato solo dopo aver valutato i parametri di struttura e dinamica di popolazione, nonché di vocazionalità del territorio, e dopo aver in base ad essi definito dei piani prelievo che indichino il numero di abbattimenti concessi sia in forma quantitativa che qualitativa, di verrà comunque consentito unicamente nella **forma** da "appostamento" per i primi 3 anni sperimentali (caccia di selezione), ed eventualmente nella forma della "girata" successivamente. Per girata s'intende una caccia silenziosa, condotta da 4-8 cacciatori postaioli, più un canettiere con un solo cane tenuto in guinzaglio lungo, oppure lasciato libero, ma in questo caso deve trattarsi di cane a rapido rientro e a cerca non troppo lunga: pertanto un soggetto molto collegato col canettiere.

Passato un periodo di assestamento di 5 anni, e solo nelle aree non frequentate dall'orso, si potrà qualora le condizioni faunistiche e ambientali lo consentano, intervenire con i metodi di prelievo comuni (per interventi gestionali specifici si rimanda al punto Norme particolari).

Per quanto riguarda il **personale** gli operatori dovranno essere sempre due e dovranno essere abilitati da corsi riconosciuti dall'INFS, dall'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dalla Regione, per l'intervento specifico che si sta compiendo (come da Allegato 2).

Per quanto riguarda i **mezzi**, si precisa che i prelievi possono venir effettuati solamente con arma a canna rigata (se arma mista, non si potrà portare anche munizioni spezzate durante quella caccia), preventivamente tarata, che abbia montata un'ottica di mira, ed il selecontrollore dovrà essere munito di binocolo per la valutazione migliore possibile dell'animale da prelevare. Non è consentito l'uso di cani, eccezion fatta che per il cane da traccia adibito al recupero dei capi feriti e/o morti lontano dal luogo del tiro. I **tempi**: gli interventi di prelievo dovranno essere effettuati nei periodi di migliore osservabilità dei singoli selvatici in modo da avere il minimo scostamento tra abbattimento assegnato ed abbattimento realmente conseguito e soprattutto si

ridurrà al minimo l'impatto con specie non bersaglio, perchè il numero di uscite necessarie all'abbattimento del capo sarà largamente minore.

Infine si precisa che dovranno esser previsti dei centri di conferimento della selvaggina abbattuta, ove si dovrà controllare gli animali abbattuti, eseguire le misure biometriche, compilare una scheda di abbattimento con fotografia, eseguire dei test veterinari a campione, aggiornare l'apposito registro degli abbattimenti. Un **piano di tiro** che fissi preventivamente il numero ed il tipo di animali di cui sarà concesso l'abbattimento dovrà essere redatto dal tecnico faunista incaricato dall'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dall' Ufficio Foreste Demaniali di Castel di Sangro e dal Comitato di Gestione delle suddette aree. Detto piano dovrà tener conto dei censimenti e delle stime, e degli obiettivi prefissati. Man mano che procederanno gli abbattimenti, si provvederà ad aggiornare i registri, e non appena il numero verrà raggiunto, si sospenderà immediatamente il prelievo. Bisognerà prevedere un albo di operatori (che abbiano frequentato i corsi specifici) che saranno a disposizione anche per le incombenze relative ai centri di conferimento selvaggina. Per quanto riguarda l'**orario** del prelievo selettivo, viste le abitudini vespertine degli ungulati, visto l'impiego di binocoli e cannocchiali, vista la vigente normativa è opportuno specificare che l'esercizio del prelievo selettivo dovrà iniziare due ore prima dell'alba e terminare due ore dopo il tramonto per il cinghiale, mentre nell'eventualità di un prelievo selettivo per il controllo del cervo, un'ora prima dell'alba e un'ora dopo il tramonto.

CAPRIOLO e CERVO

Qualora si renda necessario un controllo numerico di popolazioni di capriolo o di cervo in determinate aree (nel caso ad esempio di danni eclatanti alle colture), deve essere organizzato un prelievo in forma selettiva con arma rigata (ed ottica) di calibro minimo 6,5 x 57 oppure 243 W., solo nei modi e con i limiti previsti dal presente regolamento per i prelievi selettivi. Come detto per i primi 3 anni sperimentali il prelievo verrà effettuato esclusivamente da appostamenti all'uopo predisposti in terra o, meglio, sopraelevati (altane) che, come già specificato nella proposta di gestione dell'attività venatoria nella Zona di Protezione Esterna al PNALM, dovranno avere un'altezza minima (considerata dal piano di campagna al piano d'appoggio calpestabile) di 3 m. essere scoperti, o coperti, o totalmente chiusi, realizzati in materiali naturali (non tubi metallici di tipo "innocenti", mattoni od altro materiale edilizio) e ben inseriti nell'ambiente circostante. La superficie interna utile non sarà superiore ad un massimo di 3 mq. Tali manufatti saranno utilissimi anche per stime e censimenti, per osservazioni e studi della selvaggina anche non bersaglio (principalmente i grossi carnivori e tutti gli ungulati).

VOLPE

Come già previsto nella proposta di gestione dell'attività venatoria nella Zona di Protezione Esterna al PNALM, anche nelle aree ad alta idoneità per l'orso è possibile organizzare battute di

contenimento alla volpe, anche dopo la data di chiusura della “caccia regolare”. Tali battute andranno effettuate con 1 o 2 cani da seguita, possibilmente specialisti per la volpe, o perlomeno a rientro molto rapido o a zampa corta (bassotti e dachsbracke, non terrier o beagles).

Norme generali:

La stagione, le giornate settimanali di caccia, il caniere, sono quelli previsti dal calendario venatorio, in attesa di specifici piani di prelievo da realizzare entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Norme particolari

Per limitare al massimo la possibilità di portare disturbo agli orsi, viene stabilito che:

- se una commissione composta da incaricati del Corpo Forestale dello Stato, Agenti della Polizia Provinciale, Esperti indicati dal Parco Nazionale d'Abruzzo, selecontrollori residenti sul territorio, e elementi appartenenti al comitato di gestione dei Distretti di gestione, riconoscerà alcune zone soggette a prelievo venatorio come aree di presenza **stabile** di orsi bruni, in dette zone il prelievo di cinghiali - sia di tipo “ordinario” che di eventuale tipo “contenitivo” (per soprannumero, per danni alle colture forestali o agricole, per competizione spaziale/alimentare con l'orso) può venir effettuato esclusivamente da appostamento, con le norme già espresse in merito al prelievo selettivo (selecontrollori abilitati, arma rigata con ottica, solo cane da traccia etc.). Nelle zone in cui detta commissione rileverà invece una presenza **temporanea**, fino a che non venga verificato lo spostamento degli orsi al di fuori di detta area, il prelievo “contenitivo” di cinghiali verrà eseguito con sistemi selettivi, e quello “ordinario” verrà temporaneamente sospeso.

ALLEGATO 2

CORSO PER L'ABILITAZIONE AL TITOLO DI SELETTORE

La frequenza obbligatoria costituisce titolo per l'ammissione a prove di esame che, se superate, permettono, salvo particolari integrazioni che potranno essere richieste dalle singole province, il conseguimento dell'abilitazione su tutto il territorio regionale:

I programmi didattici, suddivisi in una parte generale ed una parte speciale, sono stabiliti dalla Provincia sentito l'INFS e prevedono l'insegnamento delle seguenti materie per un totale di 18 lezioni

PARTE GENERALE

Per i corsi di abilitazione alla caccia di selezione (otto lezioni)

- a) Generalità sugli Ungulati: *Inquadramento sistematico, principali caratteristiche morfo-funzionali, aspetti generali di eto-ecologia, distribuzione e status delle specie italiane.* (2 h.)
- b) Concetti di Ecologia applicata: *Struttura di popolazione, dinamica di popolazione e fattori limitanti, capacità portante dell'ambiente, densità biotica e densità agro-forestale, incremento utile annuo, distribuzione sul territorio, natalità, mortalità.*(2 h)
- c) Principi e tecniche di conservazione e gestione: *Interventi di miglioramento ambientale, stima quantitativa delle popolazioni, catture e reintroduzioni, piani di assestamento. Nozioni topografiche ed uso della cartografia per le operazioni di rilevamento di campagna.* (2 h.)
- d) Prelievi: *Definizione dei piani di prelievo, "caccia controllata" e prelievo selettivo, criteri generali di selezione, i diversi sistemi di caccia a confronto, comportamento ed etica venatoria.*(1 h.)
- e) Sistemi di caccia individuale: *Cerca e aspetto, organizzazione del prelievo, percorsi di pirsch, altane e loro sistemazione.*(1 h.)

f) Balistica: scelta ed uso degli strumenti ottici, armi (tipi, calibri e norme di sicurezza), pratica del tiro selettivo con la carabina, valutazione degli effetti del tiro. (2 h)

g) Recupero dei capi feriti: *Importanza ed uso dei cani da traccia (razze, tipo di lavoro, criteri di addestramento e conduzione), organizzazione dei servizi di recupero.*(1 h)

h) Controllo dei capi abbattuti: *Redazione delle schede di abbattimento, valutazione dell'età, misure biometriche, trattamento delle spoglie, norme sanitarie, prelievi di organi e tessuti per indagini biologiche e sanitarie.* (2 h)

i) Normativa nazionale e regionale: *relativa anche a Parchi ed Aree Protette, disposizioni provinciali che regolamentano lo svolgimento della caccia di selezione.*(1 h)

PARTE SPECIALE

Per i corsi di abilitazione alla caccia di selezione

Per ciascuna specie saranno trattati i seguenti argomenti: *morfologia, riconoscimento su materiale preparato e foto delle classi di età, segni di presenza (orme, tracce, "raspate e fregoni", cimatura e scortecciamento alimentare, insogli), habitat, alimentazione, interazione con le attività economiche, competitori e predatori, comportamento sociale, ciclo biologico annuale, struttura della popolazione, biologia riproduttiva e dinamica della popolazione, densità biotica ed agro-forestale, determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni, determinazione dell'età dei soggetti abbattuti, valutazione del trofeo.*

Le specie trattate saranno:

1. **CAPRIOLO (2 ore)**
2. **CERVO (2 ore)**
3. **DAINO (1 ora)**
4. **CAMOSCIO (2 ore)**
5. **MUFLONE (1 ora)**
6. **CINGHIALE (2 ore)**
7. **ORSO (2 ore)**

Visto la frequente erronea valutazione di bersaglio tra Cinghiale e Orso

SI DISPONE CHE

i selecontrollori che vorranno operare nella Regione Abruzzo dovranno necessariamente partecipare alla lezione di morfologia ed eco-etologia dell'orso bruno marsicano.

I corsi formativi si articolano su una rete di lezioni di 2 ore ciascuna e sono comprendenti anche di prove pratiche.

Non sono ammesse assenze anche se giustificate e/o dipendenti da cause di forza maggiore superiori al numero di:

- 2 (due) lezioni per l'abilitazione alla caccia di selezione, tra le quali non deve essere compresa quella sull'orso;

Qualora si perdessero più ore, i candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame solo dopo avere recuperato le lezioni perdute in un corso successivo.

I partecipanti dovranno firmare all'inizio e alla fine di ogni singola lezione e/o prova pratica il registro delle presenze. L'accertamento delle presenze è effettuato dai Docenti ai quali spetta inoltre il compito di redigere anche il registro degli ammessi alle prove d'esame.

COMMISSIONE E PROVE D'ESAME

La Commissione d'esame è composta da un Dirigente o suo delegato con funzioni di Presidente, da tre Docenti delle discipline trattate, da un incaricato per le aree protette e Foreste Demaniali e, nel caso fossero organizzatrici le Associazioni e/o le Organizzazioni facenti parte dei Comitati di Gestione degli ATC, da un loro rappresentante.

Ai componenti la Commissione è corrisposto un gettone di presenza e, qualora spettanti, i rimborsi spese. L'importo del gettone viene stabilito nell'atto di istituzione della Commissione.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione provinciale di livello non inferiore al quinto.

Potranno essere ammessi a sostenere la prova d'esame coloro che:

- a) siano in possesso di titoli di idoneità il cui valore oggettivo assicuri una conoscenza della materia equivalente o superiore a quella assicurata dalla partecipazione ai corsi formativi organizzati dalla Provincia;
- b) abbiano partecipato a tutte le lezioni meno sue del corso per selecontrollori organizzato come da schema precedente;
- c) abbiano conseguito l'abilitazione alla caccia di selezione in un'altra Regione a seguito di frequentazione di corsi equivalenti o superiori a quelli organizzati dall'Amministrazione provinciale;

Il Certificato di abilitazione viene rilasciato a quei candidati che avranno sostenuto con esito positivo:

- a) **una prova scritta** consistente nella soluzione di quesiti finalizzati a verificare la conoscenza delle materie insegnate e formulati per mezzo di un questionario articolato in domande a risposta multipla, con tre alternative di risposta già predisposte:

- n° 35 (trentacinque) domande per l'abilitazione alla caccia di selezione; il test verrà considerato superato se si risponderà correttamente ad almeno 30 risposte

Durata della prova (massimo 60 minuti).

- b) **una prova pratica** inerente il riconoscimento su materiale preparato, foto filmati e/o video del sesso e delle classi di età delle specie oggetto di abilitazione alla caccia di selezione

I candidati dovranno presentarsi alla sessione d'esame muniti di valido documento di riconoscimento.

Fotografie: C. Potestio, V. Rufo, C. Paletta, G. Schmitt, W. Palfrader
Grafica: M. Romano



Corpo Forestale dello Stato
Ufficio Foreste Demaniali, Via Sangro, 45 - 67031 Castel di Sangro (AQ)
Tel. 0864/845938 - Fax 0864/840706

E-mail: ex_asfd.c_sangro@corpoforestale.it
www.corpoforestale.it/wai/serviziattivita/Progetti_Ricerca/progetti/orsolife/index.html